



Ai Docenti  
E p.c.: - Alla Segreteria del  
Personale  
- **AI D.S.G.A.**

## **Circolare nr.32**

### **OGGETTO: ferie docenti – informazioni agli insegnanti**

Riguardo ai giorni di ferie che possono essere chiesti dagli insegnanti, la presente comunicazione intende, per loro utilità, ricordare e precisare quanto segue:

- i docenti hanno 30 o 32 giorni di ferie per anno scolastico, a seconda che l'anzianità di servizio sia rispettivamente inferiore o superiore a tre anni scolastici. Oltre a quattro giorni di festività sopresse.
- Le ferie vengono maturate nella misura di circa 2,66 giorni ogni 30 di servizio prestato e non possono essere naturalmente richieste prima di averle maturate.
- Il totale dei giorni di ferie fruibili dai docenti con contratto a tempo determinato (T.D.) sarà proporzionato ai giorni di servizio effettivamente prestati.

### **Richiesta giorni di ferie:**

- Di base, le ferie vengono richieste nei giorni di sospensione dell'attività didattica: *dal 1° settembre all'inizio della scuola, durante le vacanze di Natale e di Pasqua, a giugno nei giorni successivi al termine delle lezioni, durante i mesi estivi di luglio e agosto, durante le giornate di sospensione dell'attività didattica deliberate dal proprio istituto ecc.*
- Sono tuttavia esclusi per la richiesta ferie i giorni in cui sono previsti scrutini ed esami.
- Negli istituti scolastici con lezioni su 5 giorni settimanali, i sabati sono inclusi tra i giorni di sospensione dell'attività didattica: sono infatti giorni lavorativi in cui i docenti sono considerati in servizio (giorni in cui potrebbero ad esempio essere programmate attività funzionali).
- La richiesta di ferie nei giorni di non sospensione dell'attività didattica è possibile per i docenti a tempo indeterminato (T.I.) fino a max. 6 giorni per anno scolastico, come ferie anticipate ed equiparate a permessi per motivi personali o familiari (da motivare in maniera non generica con autocertificazione, tramite apposito modulo disponibile sul sito scolastico) - (Art. 15, c. 2 CCNL 2007).
- Mentre per i docenti a tempo determinato, la richiesta di ferie in giorni di non sospensione della didattica è possibile per max. 6 giorni ad anno scolastico (a seconda

delle ferie effettivamente maturate) soltanto se a costo zero per lo Stato (Art. 55, L. /2012) intendendo in pratica la necessità che il docente trovi in questo caso un collega che sia disposto a sostituirlo gratuitamente. Ciò vale anche per i docenti a T.I. oltre il sesto giorno di ferie anticipate richiesto.

- Un limite alla concessione di tali permessi/ferie in determinati periodi dell'anno scolastico è comunque posto anche per i docenti a T.I. dall'Art. 24-Bis del Regolamento d'Istituto.

- I giorni festivi o di completa chiusura dell'istituto (uffici inclusi) per delibera degli OO.CC. non sono giorni in cui si possono chiedere le ferie. In quanto sono giorni in cui sicuramente non ha luogo nessun tipo di attività, neppure funzionale.

### **Questione ferie residue per i docenti a T.D. ed eventuale monetizzazione delle stesse:**

i docenti a T.D., durante il loro periodo di servizio, devono chiedere le ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche (sabati compresi, nelle scuole come la nostra che hanno lezione su 5 giorni). Altrimenti non saranno imposte d'ufficio in tali periodi (è sempre facoltà del lavoratore chiedere le ferie) ma le ferie rimaste non fruite nei periodi di sospensione della didattica saranno perse allo scadere del contratto (non possono essere monetizzate), in quanto norma vuole che non siano monetizzabili le ferie che i docenti a T.D. "potevano prendere" nei giorni di sospensione della didattica (sabati inclusi). Né sarebbe del resto possibile goderle l'anno scolastico successivo, in quanto le c.d. "ferie non godute" possono essere fruite nei primi mesi del successivo anno scolastico solo dai docenti a T.I. (Art. 13, c. 10 CCNL). Un'eventuale imposizione d'ufficio di giorni di ferie residue per i docenti a T.D., potrà avvenire solo avvicinandosi il termine del contratto, sui giorni di sospensione della didattica.

La monetizzazione delle ferie, per i docenti a T.D., al netto dei periodi di sospensione della didattica (sabati inclusi), risulta quindi improbabile, a meno che il docente si sia trovato impossibilitato a prendere ferie in tali periodi di sospensione per ragioni di salute, congedo, ecc. (D.L. 6 Luglio 2012, n. 95, Art. 5, c.8 modificato dall'Art. 54, L. 228/2012).

**Si invitano pertanto i docenti a T.D. – che non si trovino impossibilitati per (malattia, congedo, ecc.) a fruire delle ferie – a chiedere le ferie maturate e ancora residue nei giorni di sospensione della didattica (inclusi i sabati ma esclusi i giorni di scrutini ed esami) pena altrimenti il fatto di perderle a scadenza del contratto.**

IL Dirigente Scolastico

*Prof. Giuseppe Sangeriti*

(firmato digitalmente)